

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5056 del 11/10/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta SMART GREEN ENERGY S.R.L. con sede legale nel Comune di Bovolone (VR), Via Don Carlo Gnocchi n. 5 ed impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE), S.P. 8 prov. FE. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di produzione di biometano (530 Smc/h) da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e reflui zootecnici, con immissione in rete.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5211 del 11/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno undici OTTOBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 20694/2021/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **SMART GREEN ENERGY S.R.L.** con sede legale nel Comune di Bovolone (VR), Via Don Carlo Gnocchi n. 5 ed impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE), S.P. 8 prov. FE. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **produzione di biometano (530 Smc/h) da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e reflui zootecnici, con immissione in rete.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda trasmessa in data 13.07.2021, compresa nella documentazione acquisita al Prot. di Arpae il 13.07.2021, con i nn. PG/2021/109635-109650-109658-109668-109-673 e 109677, dalla Ditta SMART GREEN ENERGY S.R.L., nella persona di Marco Beltrami, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Bovolone (VR), Via Don Carlo Gnocchi n. 5 e impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE), S.P. 8 prov. FE., per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

DATO ATTO che la domanda di A.U.A. sopra citata fa parte della documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta nell'ambito del Procedimento avviato dal Servizio SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia, con nota PG/2021/85051 del 28.05.2021, relativo a istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 (Prot. Arpae nn. 80274-80279-80280-80284-80285-80288-80294-80295-80298-80302-80303-80306 e 80311 del 20.05.2021), riguardante lo stesso impianto;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione di biometano (530 Smc/h) da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e reflui zootecnici, con immissione in rete del biometano prodotto e trattamento del digestato in impianto di compostaggio;

CONSIDERATO che la suddetta istanza di A.U.A. viene presentata dalla Società per una nuova attività richiedendo di ottenere i titoli abilitativi per le matrici “emissioni in atmosfera” e “rumore”, mentre, per quanto riguarda la matrice “scarichi”, la Ditta non richiede autorizzazioni;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. n. 21/2012;
- la L. n. 447/95;

VISTA altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;

VISTE:

- la “Relazione tecnica matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera con richiesta integrazioni” del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2021/91332 del 10.06.2021;
- la “Relazione tecnica matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera con valutazione favorevole e segnalazione delle informazioni mancanti” del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2021/135324 del 01.09.2021,

acquisite nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03;

VISTE le considerazioni/prescrizioni espresse dal Servizio Territoriale di Arpae nelle relazioni PG/2021/91332 e PG/2021/135324 sopra citate, in merito agli **scarichi idrici** e in particolare:

- per gli scarichi domestici, di competenza del Comune, è previsto un sistema di fitodepurazione che risulta chiuso, senza scarico in ambiente;
- la Ditta prevede di installare un impianto per il lavaggio delle ruote dei mezzi in ingresso allo stabilimento al fine di ridurre il rischio di sporcare la viabilità. Il sistema proposto prevede la presenza di un pozzetto di ripartizione e di uno di ricircolo. La Ditta dichiara che le sabbie depositate e gli olii raccolti saranno periodicamente smaltiti come rifiuti. Dall'impianto di lavaggio ruote non dovranno quindi generarsi scarichi di alcun tipo;

- Non sono previste acque di processo, i reflui generati dai colaticci delle biomasse e le condense derivanti dall'impianto di upgrading del biometano sono riciclate in testa all'impianto;
- In relazione alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento, la Ditta ha previsto un sistema di trattamento I e II pioggia, con rilancio delle acque di prima pioggia, dopo trattamento, alla prevasca Calix per reimpiego nel ciclo produttivo;
- Si prende atto del fatto che la Ditta abbia scelto l'alternativa indicata nella richiesta integrazioni procedendo con il ricalcolo dei volumi e quindi del nuovo dimensionamento dei manufatti da porre in opera che ha effettuato secondo quanto indicato nelle Linee Guida Arpae LG28/DT "Criteri di applicazione D.G.R. 286/05 e 1860/06-acque meteoriche e di dilavamento", che si valuta favorevolmente, ma per le acque di seconda pioggia e le acque derivanti dai pluviali delle coperture, per le quali è previsto il recapito in una vasca di laminazione prima del rilascio in corpo idrico superficiale, ai fini della massima tutela ambientale e alla luce di quanto indicato all'art. 113 Co. 1 Lett. b) del D.Lgs 152/06, si ritiene necessario normare questo scarico classificandolo come acque meteoriche/reflui di dilavamento e considerandolo scarico industriale, da autorizzare nel rispetto dei limiti della Tab. 3 – All. 5 – parte III -D.Lgs 152/06, con installazione di idoneo pozzetto di campionamento immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore”;

VISTE le considerazioni/prescrizioni espresse dal Servizio Territoriale di Arpae nelle relazioni PG/2021/91332 e PG/2021/135324 precedentemente citate, in merito alle **emissioni in atmosfera convogliate** (indicate dalla Ditta con la sigla PEC) e in particolare:

- PEC 1, PEC 2, PEC 3, PEC 4, PEC 5, PEC 6, PEC 7, PEC 12 e PEC13 derivanti dalle valvole di sicurezza a guardia idraulica della prevasca, dei fermentatori e delle vasche di stoccaggio del digestato e del separato liquido: si prende di quanto dichiarato dalla ditta in relazione a queste emissioni, ricadenti tra quelle di cui all'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tali emissioni non sono dotate di sistemi di filtrazione per l'abbattimento degli odori, la loro entrata in funzione a causa di

sovrappressione all'interno delle vasche o delle cupole potrebbe quindi determinare la dispersione in atmosfera di biogas ricco di composti solforati e altre sostanze odorogene;

- PEC 8, derivante dal camino di emissione della torcia di emergenza collegata ai digestori e ricadente nell'ambito di applicazione di quanto disposto dall'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- PEC 9, derivante dalla caldaia alimentata a gas metano di rete, il cui impiego è previsto in alternativa all'unità di cogenerazione nei periodi di fermo, per la produzione di calore a servizio del sistema di digestione. La caldaia è alimentata con metano di rete ed ha una potenza termica nominale di 500 KW e l'emissione derivante risulta ricompresa tra quelle di cui all'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi in quanto ricadenti all'allegato IV, parte I, punto dd) "Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW";
- PEC 10, derivante dall'emissione del cogeneratore alimentato a gas metano di rete e con potenza termica nominale di 753 KW. L'emissione derivante risulta ricompresa tra quelle di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e smi in quanto ricadenti all'allegato IV, parte I, punto dd) "Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW";
- PEC 11, derivante dall'impianto di upgrading del biometano. Tale emissione (off-gas) è costituita essenzialmente da anidride carbonica derivante dal sistema di upgrading del biometano con sistema a membrane e ricade tra quelle soggette all'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi. Il processo di upgrading del biometano avviene a valle di un sistema di pretrattamento del biogas in uscita dai digestori costituito da fasi di lavaggio, disidratazione e filtrazione finalizzati alla rimozione delle impurità presenti nel biogas, quali ammoniaca, vapore acqueo, H₂S, COV e polveri. In relazione al tipo di inquinanti emessi da questo punto di emissione la ditta non indica la possibile presenza sostanze quali idrogeno solforato, COV, polveri e ammoniaca, e non propone quindi nessun limite di parametro. Poiché nell'emissione è presente prevalentemente CO₂, gas serra per il quale è indicata la riduzione, a parere dello scrivente ufficio, la CO₂ prodotta dall'impianto potrebbe essere raccolta,

liquefatta e destinata ad altri usi industriali, in alternativa potrebbe essere impartita alla ditta una specifica prescrizione relativa alla messa in opera di sistemi di mitigazione per il contenimento dell'emissione di tale inquinante, come ad esempio la piantumazione di alberi;

PRESO ATTO che, come dichiarato dalla Ditta, presso l'impianto verrà installato un impianto di cogenerazione, alimentato con metano prelevato dalla rete, per la produzione di energia termica ed elettrica necessarie al ciclo produttivo e più in generale allo stabilimento e che nei momenti di fermo del cogeneratore è previsto l'impiego di una caldaia, sempre alimentata con metano di rete;

VISTO che la Ditta individua, nella documentazione presentata, anche le sorgenti di emissioni diffuse, denominandole con la sigla PED, come di seguito schematizzato:

- PED 14 e PED 15 - sistema di alimentazione dell'impianto, tramogge di carico
- PED 16 - trincea di stoccaggio del letame bovino
- PED 17 e PED 18 - trincee di stoccaggio degli scarti di ortaggi
- PED 19, PED 20, PED 21 e PED 22 - trincee di stoccaggio insilati (sorgo e triticale)
- PED 23 e PED 24 - trincee di stoccaggio del compost
- PED 25 e PED 26 - trincee di stoccaggio verde strutturante
- PED 27 e PED 28 - sistema di compostaggio
- PED 29 - trincea di stoccaggio del separato solido;

VISTE le considerazioni espresse dal Servizio Territoriale di Arpae nella relazione PG/2021/91332 precedentemente citata, in merito alle **emissioni diffuse ed emissioni odorigene** e in particolare:

- Nella documentazione presentata la Ditta indica tra le fonti potenziali di emissioni diffuse di natura polverosa le movimentazioni interne in quanto per le trincee di stoccaggio degli insilati è prevista la copertura della biomassa con telo plastico, mentre per le trincee per lo stoccaggio del separato solido, del letame bovino, degli scarti di ortaggi e del compost è prevista l'installazione di copertura in profilato metallico e telo in PVC. In riferimento quindi alle polverosità generate dalle movimentazioni

all'interno dello stabilimento, la Ditta prevede la regolare pulizia della viabilità e la copertura dei carichi nei tragitti su strade esterne;

- In relazione alle emissioni odorigene la Ditta indica come potenziali fonti gli stoccaggi degli insilati, degli scarti di ortaggi, del letame bovino, del separato solido e del compost di lavorazione, mentre ritiene che il compost in finissaggio non costituisca fonte odorigena particolarmente aggressiva. Per le trincee degli insilati è prevista la copertura con telo plastico posto a contatto con il cumulo di biomassa che svolgerà sia funzione di protezione dagli agenti atmosferici, sia di impedimento alla diffusione di polveri e odori. Per le altre strutture la Ditta non prevede l'installazione di particolari sistemi abbattimento degli odori o l'adozione di particolari accorgimenti costruttivi. Si segnala inoltre che per le trincee per lo stoccaggio del separato solido, del letame bovino, degli scarti di ortaggi, del compost e l'impianto di compostaggio, compreso lo stoccaggio del materiale strutturante per la produzione del compost, è prevista la copertura con tettoia;

VISTE le considerazioni/prescrizioni espresse dal Servizio Territoriale di Arpae nella relazione PG/2021/135324 precedentemente citata, in merito alle emissioni diffuse ed emissioni odorigene, e in particolare:

- si ribadisce quanto già espresso nella precedente relazione tecnica, rispetto alle emissioni odorigene, quanto presentato dalla Ditta nella sua "Valutazione Previsionale di Qualità dell'Aria – Allegato 038_RT" si può inquadrare in quanto previsto al livello 1 della Linea Guida ARPAE LG 35/DT. Si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta in merito a questo punto, che si valuta favorevolmente. In coerenza con quanto previsto dalla citata Linea Guida, poiché tale studio si basa sulle tipologie di biomasse specificamente indicate nel paragrafo 10.6.7 pag. 63, della relazione, si ritiene che esse debbano costituire la ricetta da utilizzare. Nel caso di modifiche degli ingredienti della ricetta andrà rifatto lo studio e le conseguenti valutazioni. Si specifica inoltre che la Ditta dovrà comunque

effettuare la campagna di rilevamento descritta al punto 3.3 della D.G.R. 1495/2011 di cui dovranno essere rispettate le prescrizioni;

- per quanto riguarda l'impianto di compostaggio si ribadisce quanto già espresso nella precedente relazione, ritenendo che la modalità proposta per la realizzazione dello stesso potrebbe presentare criticità dal punto di vista dell'impatto odorigeno e che, ai fini della massima tutela ambientale, vista la vicinanza dell'impianto ad alcune abitazioni private, tale lavorazione sarebbe preferibile avvenisse in un capannone chiuso, dotato di idoneo sistema di aspirazione e abbattimento (scrubber o biofiltro). Tenendo però conto della documentazione integrativa presentata, esplicativa del sistema "CLF Modil" e corredata dei rapporti di prova di uno studio effettuato dall'Università di Udine nel 2015, lo scrivente Ufficio esprime valutazione favorevole. L'impianto di compostaggio dovrà essere gestito in conformità con quanto descritto nelle relazioni tecniche presentate. Qualora in futuro dovessero evidenziarsi condizioni di disagio olfattivo, con arrivo di segnalazioni da parte dei residenti della zona, in linea con quanto previsto all'art. 272-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dalla Linea Guida ARPAE LG 35/DT, si potrà valutare la chiusura con installazione di idoneo sistema di aspirazione e abbattimento delle emissioni odorigene generate. Allo stesso modo, in caso di segnalazioni, potrà essere valutata e prescritta l'installazione presso l'impianto di compostaggio e/o presso le trincee di stoccaggio dei sottoprodotti, di un sistema di abbattimento e mitigazione degli odori con apposite sostanze odorizzanti;
- Relativamente alle polverosità che dovessero generarsi dalle movimentazioni interne, si valuta favorevolmente quanto dichiarato dalla Ditta, che provvederà alla regolare pulizia della viabilità interna e alla copertura dei carichi nei tragitti esterni;

PRESO ATTO che, come dichiarato dalla Ditta, una parte del digestato separato liquido sarà ricircolata in testa all'impianto, secondo necessità, mentre la parte rimanente, insieme al separato solido sarà impiegata per la produzione del compost;

VISTA la nota dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del SAC di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2021/138776 del 08.09.2021, con cui ha trasmesso alla Ditta e agli Enti coinvolti nel Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, la seguente documentazione:

- il parere del Comune di Poggio Renatico, Prot. n. 14085 del 03.09.2021, acquisito al Prot. Arpae n. PG/2021/136507 del 03.09.2021, nel quale, per quanto di competenza, relativamente all'impatto ambientale, comunica, ai sensi della L.R. 4/2018, il proprio parere favorevole al rilascio;
- il parere di competenza condizionato del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 14354 del 07.09.2021, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/138072 del 07.09.2021 nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03;
- la "Relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2021/135324 del 01.09.2021 (precedentemente citata);

VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Ditta e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/139501-139503-139505 del 09.09.2021;

VISTO il parere del Comune di Poggio Renatico, Prot. n. 15779 del 01.10.2021, acquisito al Prot. di Arpae n. PG/2021/152313 del 04.10.2021 (ad integrazione del parere Prot. n. 14085/2021 sopra citato), con il quale, relativamente all'impatto acustico, comunica il proprio parere favorevole, per le seguenti motivazioni:

- la struttura è localizzata in un'area a scarsa densità di popolazione, con la sola presenza di abitazioni comunque lontane dall'impianto;
- lo stesso impianto per sua natura non produce rumori tali da sfiorare i limiti del Piano di Zonizzazione Acustica;

VISTO il Parere/Comunicazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 15891 del 05.10.2021, acquisito al Prot. Arpae n. PG/2021/153469 del 05.10.202, con cui, esaminata la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta, conferma il proprio precedente parere

favorevole di compatibilità idraulica (prot. cons. n. 14354 del 07.09.2021) relativo allo scarico meteorico dell'impianto in questione verso la canalizzazione consorziale, in quanto il sistema di raccolta e laminazione delle portate in uscita dall'impianto risulta in linea con la deliberazione consorziale n. 61/2009 in materia di invarianza idraulica;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale e che la stessa deve essere allegata, come parte integrante, all'atto di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 rilasciato per lo stesso impianto;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che questo provvedimento è endoprocedimentale del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Ditta **SMART GREEN ENERGY S.R.L.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bovolone (VR), Via Don Carlo Gnocchi n. 5, codice fiscale e p.IVA n. 04795570235 ed impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE), S.P. 8 prov. FE, per l'esercizio dell'attività di **produzione di biometano (530 Smc/h) da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e reflui zootecnici, con immissione in rete del biometano prodotto.**

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. **Lo scarico autorizzato, considerato scarico industriale**, per le valutazioni riportate in premessa, nella canalina di scolo che confluisce nel corpo idrico superficiale denominato "Scolo Principale Superiore", delle acque classificate come acque meteoriche/reflui di dilavamento è quello indicato e contrassegnato con la scritta "**P2**", nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - TAV. 9 Rev 01 "LINEE DI RACCOLTA ACQUE"**;

2. **Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali**, dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compreso il parametro 50 (Escherichia coli), con il valore limite di 5000 UFC/100 ml., nel pozzetto di ispezione e campionamento contrassegnato con la sigla **"P3"** ed indicato nella planimetrie di cui al precedente punto 1;
3. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, di cui sopra;
4. Dall'impianto di lavaggio ruote e dall'impianto di fitodepurazione, non dovranno generarsi scarichi di alcun tipo;
5. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
6. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte dello scarico nel recapito finale, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico finale non dovranno essere presenti altri scarichi, ai sensi della normativa vigente;
7. Il pozzetto di ispezione e campionamento deve essere dotato di coperchio a perfetta tenuta, facilmente apribile e l'apertura per il campionamento deve avere dimensioni comprese tra cm 50x50 e cm 60x60 per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza. Il pozzetto deve essere identificato e facilmente individuabile oltre che nella planimetria, anche in sito, per esempio con vernice indelebile o con apposito cartell, deve avere un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e tra le due condotte deve esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta;
8. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;

9. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
10. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
11. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
12. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la Ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata, ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi, art. 269, è quella contrassegnata ed indicata con la sigla "PEC11", derivante dal sistema di upgrading del biometano, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B" - TAV. 6 "EMISSIONI IN ATMOSFERA"**;
2. Entro tre mesi dal rilascio del presente atto, la Ditta dovrà presentare a questa Agenzia, una proposta riguardante la messa in opera di sistemi di mitigazione per il contenimento dell'emissione della CO₂, prodotta dal sistema di upgrading e presente nell'emissione "PEC 11" di cui al punto 1., oppure una proposta per il recupero della stessa CO₂, tramite raccolta, liquefazione e destinazione ad altri usi industriali;

3. Per l'**emissione PEC11**, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, per quanto applicabili alla fattispecie, del D.Lgs. 152/06 e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al Comune di Poggio Renatico;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
4. Nell'emissione **PEC 11** non dovranno essere presenti i seguenti inquinanti: idrogeno solforato, COV, polveri e ammoniaca;
5. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
7. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

8. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
9. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
10. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.
11. Relativamente all'emissione **PEC8** derivante dalla torcia di emergenza, la Ditta deve dotarsi di apposito registro vidimato da Arpae, ove annotare gli eventi di attivazione della torcia, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo;
12. Relativamente al monitoraggio delle emissioni odorigene, la Ditta dovrà effettuare la campagna di rilevamento descritta al punto 3.3 della D.G.R. 1495/2011 di cui dovranno essere rispettate le prescrizioni;
13. L'impianto di compostaggio dovrà essere gestito in conformità con quanto descritto nelle relazioni tecniche presentate: qualora in futuro dovessero evidenziarsi condizioni di disagio olfattivo, con arrivo di segnalazioni da parte dei residenti della zona, in linea con quanto previsto all'art. 272-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dalla Linea Guida ARPAE LG 35/DT, la Ditta dovrà provvedere all'installazione presso l'impianto di compostaggio e/o presso le trincee di stoccaggio dei sottoprodotti, di un sistema

di abbattimento e mitigazione degli odori con apposite sostanze odorizzanti. Qualora il problema permanga, si potrà valutare la chiusura dell'impianto di compostaggio con installazione di idoneo sistema di aspirazione e abbattimento delle emissioni odorigene generate;

14. Al fine di limitare le polverosità generate dalle movimentazioni interne, la Ditta dovrà provvedere alla regolare pulizia delle aree e della viabilità interna e alla copertura dei carichi nei tragitti esterni.

C) IMPATTO ACUSTICO

E' autorizzato, senza prescrizioni.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a questa Agenzia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto che costituisce parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, completo dei relativi allegati, dovrà essere allegato, come parte integrante, all'atto finale di Autorizzazione Unica, che verrà rilasciato da questo Servizio, ai sensi del D.Lgs 387/2003.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.